



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto

Termoli

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA N. 014/2015

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTA la propria Ordinanza n. 58/2011 in data 07/12/2011 recante la disciplina della canaletta di accesso al Porto di Termoli;
- VISTO Il "Regolamento del porto di Termoli", approvato con Ordinanza n. 06/2002 in data 09 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965";
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009 relativo alla disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità da pesca professionali;
- VISTO il Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 relativo all'interruzione temporanea dell'attività di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2014;
- VISTO il Dispaccio n. 0017714 in data 29 agosto 2014 con il quale il MIPAAF - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ha chiarito alcuni aspetti riguardo l'applicazione delle misure tecniche relative all'interruzione temporanea dell'attività di pesca per l'anno 2014;
- PRESO ATTO delle attuali condizioni del Porto di Termoli;
- VISTI gli articoli 17, 30, 62, 63, 81, 223, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo unico

1. La ripresa dell'attività di pesca con il sistema a strascico (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) successiva alla giornata festiva ed alla giornata individuata quale fermo settimanale, non deve avvenire prima della mezzanotte.
2. In deroga al comma precedente, è autorizzata l'uscita anticipata, o il rientro posticipato, nel porto di Termoli delle unità da pesca in questione, esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza della navigazione, e comunque con una tolleranza non superiore un'ora.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data odierna, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Termoli sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

Termoli, 19/03/2015

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonio NASTI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)